



AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a

Piazza dei Facchini n. 16 - 56125 Pisa

C.F e P.I 01699440507

Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato

Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta sopra soglia Europea svolta in modalità telematica per l'affidamento del servizio di front office della società A.P.E.S. S.c.p.a. da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3. IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA	7
2.2. CHIARIMENTI	7
2.3 COMUNICAZIONI	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	8
3.1. DURATA	9
3.2. REVISIONE PREZZI	9
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	14
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	14
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	14
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	15
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	16
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	16
7. AVVALIMENTO	17
8. SUBAPPALTO	18
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	18
10. GARANZIA PROVVISORIA	19
11. SOPRALLUOGO	22
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	22
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	22
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	24
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	25
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	26
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO	

PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	27
15.3. DOCUMENTAZIONI DA RENDERE NEL DGUE	27
15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	28
15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER SOGGETTI ASSOCIATI	28
16. OFFERTA TECNICA	32
17. OFFERTA ECONOMICA	32
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	33
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	33
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	33
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	35
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	36
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	36
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	36
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	36
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	37
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	38
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	38
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	39
26. CODICE ETICO	40
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	40
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	40
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	41

PREMESSE

Con atto dell'Amministratore Unico di A.P.E.S. S.c.p.a. n. 29 dell' 11/3/2026 questa Stazione Appaltante ha determinato di affidare in appalto il servizio di gestione del front office di A.P.E.S. S.c.p.a..

Il presente appalto è soggetto al D.Lgs. 31/3/2023 n. 36: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al governo in materia di contratti pubblici", nel proseguo detto anche Codice, come modificato dal D.Lgs. 209 del 31/12/2024: "Disposizioni integrative e correttive al Codice e s.m.i. dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36".

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

La documentazione tecnica e amministrativa della gara è stata approvata con atto n. 29 del 11/3/2026

La durata del procedimento è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 84 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., come previsto nell'allegato I.3 al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Il luogo di svolgimento del servizio è circoscritto al Comune di Pisa e relativa Provincia (Nuts ITI17).

Il Responsabile Unico del Progetto è il Sig. Enrico Quinti.

4

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD START – Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/homepage/>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. I manuali per l'utilizzo della Piattaforma e le regole tecniche che ne disciplinano il funzionamento sono rispettivamente disponibili nelle sezioni denominate "Istruzioni" e "Progetto" accessibili dal menu di sinistra presente nella home della stessa Piattaforma.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della PAD (di seguito anche Piattaforma o Piattaforma Telematica o START) comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto legislativo n. 82/2025 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176 comma 2, del Codice Civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle condizioni relative alle norme tecniche e alla normativa di riferimento accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/site-references/progetto>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel disciplinare è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante www.apespisa.it, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al disciplinare di gara ai sensi dell'art. 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il disciplinare di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione della procedura di gara alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Si segnala che le attività di manutenzione della piattaforma avvengono solitamente dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 8:00 del lunedì successivo. Tali attività vengono segnalate mediante messaggi visibili sulla piattaforma medesima.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti consultabili e scaricabili all'indirizzo: <https://start.toscana.it/site-references/progetto>,

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate mediante richiesta al seguente indirizzo: start.oe@accenture.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato tecnico
- Schema di contratto;
- Domanda di partecipazione generata dalla piattaforma START;
- Documento di gara unico europeo generato dalla piattaforma START;
- Modello "Allegato 1 – Ulteriori dichiarazioni";
- le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa che sono reperibili all'indirizzo: <https://start.toscana.it/site-references/progetto>.

7

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante www.apespisa.it, nella sezione "Società trasparente" e sulla Piattaforma Start.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma oppure sul sito istituzionale di A.P.E.S. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma e il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto ha per oggetto l'esecuzione di un servizio unitario caratterizzato da un'elevata integrazione funzionale. La suddivisione in lotti distinti non risulta opportuna né conveniente, in quanto le diverse attività previste risultano strettamente interdipendenti e richiedono un coordinamento unitario. La scelta di non suddividere l'appalto in lotti è pertanto motivata da esigenze di efficienza, economicità e coerenza tecnica nell'esecuzione del servizio.

L'Appalto consiste nella gestione e organizzazione del servizio di FRONT OFFICE di A.P.E.S. Scpa, secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico di appalto.

N.	Descrizione servizi	CPV	P(principale) S (secondaria)	Importo
1	Gestione del front office	79992000-4	P	
A) Importo triennale del servizio				€ 403.860,00
B) opzione di proroga biennale				€ 269.240,00
C) Importo complessivo del servizio				€ 673.100,00
D) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				€ 1900,00
A)+B)+C)+D) Importo complessivo				€ 675.000,00

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € 675.000,00 oltre IVA nei termini di legge ed è comprensivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso pari a € 1.900,00. L'importo a base di gara comprende i **costi della**

manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 525.000,00 non soggetti a ribasso. L'incidenza della mano d'opera riferita al servizio in appalto è calcolata secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice e ss.mm.ii. i costi della manodopera non sono ribassabili; resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è quello del **settore Multiservizi**.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 art. 11 gli operatori economici potranno indicare nella propria offerta il differente C.C.N.L. da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello di cui sopra. In sede di offerta l'operatore è tenuto a presentare tra la documentazione amministrativa la dichiarazione con la quale l'operatore economico, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata, si impegna ad applicare il C.C.N.L. territoriale indicato dalla stazione appaltante ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele contrattuali se applica un differente contratto, dichiarazione quest'ultima da verificare anche con le modalità di cui all'art 110 del citato D. Lgs.36/2023.

L'appalto è finanziato con fondi propri della stazione appaltante.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto è pari a tre anni dalla consegna che avverrà con sottoscrizione di apposito verbale, cui si potranno aggiungere ulteriori 2 anni di proroga non tacita.

3.2. REVISIONE PREZZI

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettere b) del Codice si utilizzano gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi (PPS).

Ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.2-bis del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante monitora l'andamento degli indici di cui all'art. 60 del codice con frequenza annuale, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione dei prezzi.

La suddetta revisione dei prezzi è attivata automaticamente dalla Stazione Appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice supera, in aumento o in diminuzione la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

La revisione dei prezzi si applica nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, per le prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

Ai fini della determinazione della variazione del prezzo si utilizza il seguente indice, secondo il procedimento delineato dall'allegato II.2 bis al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

NORMA	CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDICE	[ATECO/ECOICOP]
-------	-----	-----------------	-------------	-----------------

				INDICE ISTAT
Allegato II.2-bis D. lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.	79992000-4	Servizi di accoglienza	PPS (segue classificazione ATECO)	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

Si specifica che con l'emissione della fattura si intendono accettati da parte dell'operatore economico i prezzi in corso e lo stesso non potrà richiedere, per le prestazioni oggetto della fattura emessa, la revisione dei prezzi.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per una durata massima pari a due anni agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari ad € 270.000,00 al netto dell'IVA.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto compresa l'eventuale proroga del contratto ammonta ad € 675.000,00 oltre IVA.

10

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici

partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice e s.m.i., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere

commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d)

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli art. 94 e 95 del Codice e s.m.i. nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25 del presente disciplinare.

Nelle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione in raggruppamento i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice e s.m.i. per la soddisfazione dei requisiti generali.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice e s.m.i., si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice e s.m.i. al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Qualora nel progetto esecutivo vi sia una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco o, in alternativa, devono dichiarare di affidare in subappalto a impresa iscritta alla White List le lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano tra la documentazione amministrativa, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze

sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti dall'art. 100 del Decreto specificati nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività consistenti in servizi di natura amministrativa.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Se l'operatore economico è una Società Cooperativa o un Consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 deve essere iscritto all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e ss.mm.ii.

I requisiti di cui al presente punto 6.1. dovranno essere dichiarati nel DGUE e nel modello "Allegato 1 - Ulteriori dichiarazioni" messo a disposizione tra i documenti di gara.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente dovrà dichiarare, secondo quanto previsto dall'art. 100 comma 11, di aver maturato un fatturato globale di almeno euro 1.350.000,00 (nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della presente procedura di gara).

La comprova del requisito verrà fornita, a seguito di apposita richiesta della S.A., anche mediante inserimento nel FVOE di uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice per la soddisfazione del presente requisito.

Ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. a), per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. d), i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I requisiti di cui al presente punto 6.2. dovranno essere dichiarati nel Modello "Allegato 1 - Ulteriori dichiarazioni" messo a disposizione tra i documenti di gara.

15

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente dovrà dichiarare secondo quanto previsto dall'art. 100 comma 11 del Codice, di aver eseguito nel precedente decennio dalla data di indizione della presente procedura, almeno un contratto analogo a quello oggetto della presente procedura di gara (gestione ufficio di front office – ufficio relazioni con il pubblico in ambito e.r.p.) svolto a favore di soggetti pubblici o privati di un importo almeno pari a € 230.000,00.

La comprova del requisito verrà fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice per la soddisfazione del presente requisito.

Ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. a), per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. d), i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I requisiti di cui al presente punto 6.3. dovranno essere dichiarati nel Modello "Allegato 1 - Ulteriori dichiarazioni" messo a disposizione tra i documenti di gara.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico professionale

Per il possesso dei requisiti previsti dal sub art. 6.3 si rinvia a quanto previsto all'art. 30 comma 2 dell'allegato II.12 al Codice e s.m.i. nonché agli art. 67 e 68 del Codice e s.m.i. e s.m.i.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice e s.m.i., si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice e s.m.i. al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Ai sensi dall'art. 67 comma 5, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Ai sensi dell'art 67 comma 1 lett. a) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Dlgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a)** possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b)** possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c)** impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento se utilizzato ai fini della qualificazione. Nel caso in cui il contratto di avalimento sia utilizzato ai fini premiali dovrà essere inserito tra la documentazione relativa all'offerta tecnica. Nel caso di contratti di avalimento misto (qualificatorio + premiale) il concorrente dovrà presentare due contratti di avalimento uno qualificatorio da allegare alla domanda e l'altro premiale da allegare all'offerta tecnica.

N.B. in caso di avalimento premiale il DGUE e la dichiarazione dell'ausiliario devono essere comunque inseriti nella busta amministrativa.

Il contratto di avalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro cinque giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia all'art. 104 del Codice.

8. SUBAPPALTO

Vista la specificità del servizio e la qualificazione richiesta per l'esecuzione dello stesso, non è consentita la possibilità di ricorrere al subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e indicato al paragrafo 3 del presente disciplinare. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, in quest'ultima ipotesi l'operatore economico dovrà presentare già in sede di partecipazione alla gara la dichiarazione di equivalenza contenente tutte le voci indicate all'art. 4 commi 2 e 3 dell'allegato I.01 (Documentazione da inserire nella PAD tra la documentazione amministrativa nel campo denominato "Documentazione ulteriore").

In alternativa l'operatore che applichi un diverso CCNL rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, può impegnarsi ad applicare il C.C.N.L. indicato per la presente gara nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata. In questa ipotesi l'operatore economico dovrà presentare in sede di partecipazione alla gara la dichiarazione con la quale si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata, ad applicare il C.C.N.L. territoriale indicato dalla stazione appaltante compilando la dichiarazione presente nel modello Allegato 1- ulteriori dichiarazioni.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al paragrafo 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono presenti nei documenti di gara e contiene il numero degli addetti con indicazione della qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari € 13.500,00.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione secondo le modalità indicate dall'art. 106 del Codice.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; essa deve altresì essere verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 - essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui

sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'art 106 del Codice, ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente;

d. Riduzione del 10 % cumulabile con quella si cui alle precedenti lettere a), b) e c) in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni: SA8000, UNI ISO 14001, UNI/Pdr 125. In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene: • per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione; • per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Per la presente procedura non è previsto il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>].

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma START. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D. Lgs n. 82 del 2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 13/4/2026** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta le offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul sistema Telematico Acquisiti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo: www.start.toscana.it ed inserire la documentazione richiesta. Per identificarsi, gli operatori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul sistema. Le istruzioni su come completare tale procedura sono disponibili sul sito stesso nella specifica sezione dedicata alla procedura di registrazione, oppure richieste al call center del gestore della piattaforma al numero 0281480761 oppure all'indirizzo: Start.oe@accenture.com

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 del presente disciplinare, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 101 comma 4 del Codice fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice e s.m.i., possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica e l'offerta tecnica se prevista.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o

non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- è sanabile l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999;
- per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, è sanabile l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

25

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- a) Domanda di partecipazione;
- b) Copia della procura nel caso la documentazione amministrativa e l'offerta siano sottoscritti da un procuratore;
- c) DGUE (documento di gara unico Europeo);
- d) Modello "Allegato 1 - ulteriori dichiarazioni";
- e) Contributo di partecipazione alla gara di cui all'art. 12 del presente disciplinare;
- f) Eventuale documentazione di cui al punto 15.2 del presente disciplinare;
- g) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4 del presente disciplinare;
- h) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5 del presente disciplinare;
- i) Garanzia provvisoria;
- l) Dichiarazione di impegno stabilità occupazionale ex art. 102 comma 1 lett. a) D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.;
- m) Documentazione ulteriore.

Si specifica che all'interno della piattaforma START è stato creato un campo denominato "documentazione ulteriore" all'interno del quale gli operatori economici potranno inserire eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile oppure che si rende necessaria per la partecipazione alla gara, in ragione della tipologia dell'operatore economico e delle modalità della sua partecipazione. In questo campo, ad esempio, gli operatori che occupano oltre 50 dipendenti dovranno inserire il rapporto sul personale come previsto dal paragrafo 5 del presente disciplinare; oppure, gli operatori economici che applicano un diverso contratto rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante dovranno inserire la dichiarazione di equivalenza delle tutele contrattuali.

Compilazione del modello "Allegato 1 – ulteriori dichiarazioni"

Con la compilazione del modello "Allegato 1 – Ulteriori dichiarazioni", l'operatore economico dichiara, tra l'altro, di aver preso conoscenza dei luoghi in cui dovrà essere eseguito l'appalto e di conoscere il Codice Etico adottato dalla stazione appaltante. Su tale modello dovranno essere rese le dichiarazioni in merito al CCNL applicato al personale dipendente e le ulteriori dichiarazioni previste dal presente disciplinare in merito alle condizioni di partecipazione e/o esecuzione.

15.1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è compilata online sulla Piattaforma.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei

retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 N. 14

Nel modello Allegato 1 – Ulteriori dichiarazioni, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi

provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB: Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d), e 98 comma 4, lettera b) rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito, ciascun partecipante dovrà presentare il proprio DGUE.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

1. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2. la dichiarazione di avvalimento, contenente quanto specificato al paragrafo 7 lett. c) del presente disciplinare e all'art. 104 del Codice;
3. il contratto di avvalimento, come specificato al paragrafo 7 del presente disciplinare.
4. il contratto di avvalimento qualificatorio (da inserire nella documentazione amministrativa)
5. il contratto di avvalimento premiale (da inserire nell'offerta tecnica se prevista)

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER SOGGETTI ASSOCIATI

I soggetti di cui al presente punto 15.5, oltre a presentare la documentazione sottoindicata, in base alla forma di partecipazione, dovranno presentare il Modello "Allegato 1 – Ulteriori Dichiarazioni" e il DGUE per ciascuno dei soggetti associati.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura/lavoro, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture/lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura/lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice e s.m.i. conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura/lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura o del lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) [Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:
 - a. 1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - (o, in alternativa,)
 - a. 2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

b) [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:

b.1 di avere inserito tra la documentazione amministrativa la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento alla documentazione presentata;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi
[indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

c) [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

d) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;

e) [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

g) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce tra la documentazione amministrativa idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

h) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce tra la documentazione amministrativa idonea

documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica all'interno della PAD, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente art. 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione i seguenti documenti:

- relazione tecnica relativa ai criteri di valutazione di cui al punto 18.1 lett. a),b),c), e);
- allegato 2 per il criterio di valutazione di cui al punto 18.1 lett. d1) e d2).

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma START secondo il modello generato dal sistema.

L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 15, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Ribasso percentuale offerto al netto di Iva.
- b) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
- c) La stima dei costi della manodopera.

Qualora l'operatore economico indichi un costo della manodopera più basso rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante, dovrà anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazione per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà:

- accedere alla sezione dell'offerta economica della procedura di gara;
- compilare il form on line;
- scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza

apporte ulteriori modifiche;

- inserire nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
Punteggio tecnico	70
Punteggio economico	30
TOTALE	100

18.1. - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

33

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO (W)
<u>a) Organizzazione dell'ufficio di Front Office, intesa come articolazione del servizio sia rivolto all'utenza esterna che rivolto agli uffici di A.P.E.S. e altre istituzioni</u> <i>L'operatore economico dovrà descrivere come intende organizzare il servizio nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico; in particolare saranno valutati gli elementi migliorativi sulla base della presenza e del numero del personale impiegato, dell'orario e dei giorni di svolgimento delle prestazioni e dell'accesso telefonico (tenuto conto del minimo richiesto del Capitolato Tecnico)</i> <i>Relativamente al presente criterio, l'operatore economico dovrà presentare una relazione di massimo quattro facciate formato A4</i>	Massimo punti 25
<u>b) Proposta per l'attività di mediazione sociale e gestione dei conflitti</u> <i>Relativamente al presente criterio, l'operatore economico dovrà presentare una relazione di massimo quattro facciate formato A4 nella quale descriva le soluzioni proposte, tenuto conto delle</i>	Massimo punti 20

<i>esigenze descritte nel Capitolato tecnico dell'Appalto.</i>	
c) Creazione e gestione di un Front Office on line. <i>Relativamente al presente criterio, l'operatore economico dovrà presentare una relazione di massimo 2 facciate formato A4, nella quale descriva le soluzioni proposte, tenuto conto delle esigenze descritte nel Capitolato tecnico dell'Appalto.</i>	Massimo punti 5
d.1) Addetti al servizio sarà valutato sulla base: • Titoli di studio del personale impiegato • Corsi di formazione inerenti al servizio • Abilitazioni professionali inerenti al servizio d.2) Servizi presso sedi decentrate <i>L'operatore economico dovrà descrivere come intende organizzare il servizio presso le sedi decentrate nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico; in particolare saranno valutati gli elementi migliorativi sulla base della presenza e del numero del personale impiegato, dell'orario e dei giorni di svolgimento delle prestazioni (tenuto conto del minimo richiesto nel Capitolato Tecnico)</i> <i>Relativamente al presente criterio, l'operatore economico dovrà presentare una relazione di massimo due facciate formato A4</i>	Massimo punti 10 Max punti 5 Max punti 3 Max punti 2 Massimo punti 7
e) realizzazione dei principi della parità di genere e generazionale (All. II.3 art. 1 c. 5 lett. d D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) <i>L'operatore economico dovrà descrivere come abbia rispettato, nell'ultimo triennio, i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali.</i> <i>Relativamente al presente criterio, l'operatore economico dovrà presentare una relazione di massimo due facciate formato A4, nella quale descriva le soluzioni adottate.</i>	Massimo punti 3

18.2. - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica verrà attribuito secondo la seguente formula:

$$P_i = V_{i,a} * W_{i,a} + V_{i,b} * W_{i,b} + V_{i,c} * W_{i,c} + (V_{i,d1} * W_{i,d1} + V_{i,d2} * W_{i,d2}) + V_{i,e} * W_{i,e}$$

Dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

i = offerta i-esima

$V_{i,j}$ = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo per l'elemento di valutazione j variabile tra 0 e 1

W_j = Ponderazione dell'elemento di valutazione j stabilito nel bando di gara. La somma di tutti gli elementi di ponderazione deve essere uguale a 100.

L'applicazione della summenzionata formula richiede l'individuazione dei coefficienti V_{ij} che vanno determinati come di seguito indicato.

Dove i coefficienti V_i rappresentano le seguenti valutazioni:

valutazione	Coefficiente per $V_{i,a}$ $V_{i,b}$ $V_{i,c}$ $V_{i,d1}$ $V_{i,d2}$ $V_{i,e}$
eccellente	1
ottimo	0,80
buono	0,70
Più che sufficiente	0,60
Sufficiente	0,50
mediocre	0,40
insufficiente	0,00

35

Per l'ammissione dell'offerta economica l'operatore economico dovrà ottenere almeno il punteggio minimo di 35 punti nell'offerta tecnica.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà calcolato sulla base della seguente formula:

$$W_p \cdot V_{i,p} = 30 \cdot \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$$

Con:

$V_{i,p}$ è il coefficiente dell'offerta i-esima relativo al criterio PREZZO

R_i è ribasso offerto dal concorrente i-simo

R_{max} è ribasso massimo offerto in gara

α coefficiente < 1 che nella fattispecie viene assunto pari a 0,3

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI (TECNICA ED ECONOMICA)

Il punteggio totale viene determinato con la seguente formula:

$$P_i = V_{i,a} * W_{i,a} + V_{i,b} * W_{i,b} + V_{i,c} * W_{i,c} + (V_{i,d1} * W_{i,d1} + V_{i,d2} * W_{i,d2}) + V_{i,e} * W_{i,e} + W_p * V_{i,p} \quad (1)$$

Per ciascun concorrente, la somma del punteggio totale dell'offerta tecnica e del punteggio ottenuto nell'offerta economica determinerà il punteggio complessivo.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio, il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sulla base di quanto precedentemente indicato, verranno dunque attribuiti 70 punti.

Alle altre offerte verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:

$$70 * PJ / MP$$

dove:

PJ = punteggio assegnato all'offerta J

MP = miglior punteggio tecnico (la più alta valutazione)

Il punteggio finale risultante per ciascuna offerta verrà esposto con apprezzamento fino al secondo decimale.

Per la determinazione del punteggio attribuito all'offerta tecnica, verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale di A.P.E.S. nella sezione relativa alla presente procedura di gara in "bandi in corso di validità".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La Piattaforma consente di svolgere le sedute di gara in separate sessioni preordinate:

- All'apertura della documentazione amministrativa e relativa approvazione.
- All'apertura delle offerte tecniche e relativa approvazione con attribuzione dei punteggi
- All'apertura delle offerte economiche, calcolo dei relativi punteggi e determinazione della graduatoria.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP coadiuvato da personale di A.P.E.S. accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- b) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice, dopo che il RUP ha completato la verifica della documentazione amministrativa, procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Mediante pubblicazione dei verbali di gara sul profilo committente di A.P.E.S., vengono resi noti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, ferma restando la specifica comunicazione ad essi trasmessa.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativamente all'offerta tecnica.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione redige la graduatoria e uno specifico verbale che sarà pubblicato sul profilo committente di A.P.E.S..

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad elementi specifici, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Si considera anormalmente bassa l'offerta che supera i 4/5 del punteggio massimo assegnato contemporaneamente nell'offerta tecnica ed economica.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni, dall'aggiudicazione come previsto dall'art. 55 del Codice. Sempre in base a quanto disposto da tale articolo, non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18 commi 3 e 4 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura del 10% da calcolare sull'importo contrattuale come previsto dall'art. 117 del codice, secondo le modalità di cui all'art. 106 con esclusione delle riduzioni previste al comma 8 del medesimo articolo.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, le marche da bollo da corrispondere nella misura stabilita nella Tabella A di cui all'allegato I.4 del Codice. L'importo dovrà essere corrisposto mediante il modello F24 Elide secondo le specifiche istruzioni che saranno comunicate dalla stazione appaltante.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta come previsto dall'art. 124 comma 2 primo periodo del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che non siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE ETICO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi del Codice Etico adottato dalla società e pubblicato sul sito internet di A.P.E.S. all'indirizzo: www.apespisa.it. nella sezione Società Trasparente. Con la partecipazione alla gara l'operatore economico dichiara di conoscere e accettare il suddetto codice Etico, dichiarando altresì di essere consapevole delle conseguenze in caso di mancato rispetto dello stesso. La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico, ed in particolare quelli previsti nella parte VI avente ad oggetto "Rapporti con i partecipanti alle procedure di affidamento", è considerato inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente appalto e determina la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla società. L'operatore economico dichiara inoltre di conoscere il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da A.P.E.S. ai sensi del decreto legislativo n. 231/01 sempre pubblicati con le modalità sopra indicate.

L'operatore economico ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Regione Toscana.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211 del Codice, non sono risolte mediante ricorso all'arbitrato di cui all'art. 213 del codice.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'art. 13 del GDPR prevede che:

1. IN CASO DI RACCOLTA PRESSO L'INTERESSATO DI DATI CHE LO RIGUARDANO, IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO FORNISCE ALL'INTERESSATO, NEL MOMENTO IN CUI I DATI PERSONALI SONO OTTENUTI, LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

- l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante:

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Pisana Edilizia Sociale – A.P.E.S. s.c.p.a. con sede in Pisa – Piazza dei Facchini n. 16 – 56125 Pisa, tel. 050/505711 fax 050/45040 – C.F. e P.IVA 01699440507 nella persona del Legale Rappresentante e Amministratore Unico, contattabile al seguente indirizzo: apespisa@apespisa.it.

- i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati:

Il Titolare ha nominato quale responsabile della protezione dei dati (DPO) l'Avv. Francesco Banchelli contattabile al seguente indirizzo: dpo.apespisa@apespisa.it

- le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento:

Le finalità principali del trattamento dei Suoi dati sono legate all'espletamento della procedura di selezione del contraente e successivo eventuale affidamento, esecuzione e rendicontazione dell'appalto avente ad oggetto lavori, servizi o forniture, o instaurazione, esecuzione e gestione del rapporto in caso di incarico professionale. Da queste finalità ne derivano altre necessarie ad adempiere agli obblighi di legge (ad es. fatturazione e altri adempimenti obbligatori per legge, quali ad esempio le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive). Le finalità del trattamento potrebbero inoltre essere legate all'espletamento di attività strumentali rispetto a quelle istituzionali dell'azienda.

Il trattamento è consentito, per gli scopi sopra indicati, da disposizioni di legge e da atti aventi forza di legge, per l'eventuale esecuzione del rapporto contrattuale, nonché per dare esecuzione a un compito di interesse pubblico di cui l'A.P.E.S. è investita in virtù del contratto di servizio stipulato con i 37 Comuni del Lode Pisano per l'esercizio delle funzioni e servizi

pubblici di cui all'art. 5 comma 1 della L.R.T. n. 77/1998.

- gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali:

I dati saranno trattati dal personale dell'A.P.E.S. a ciò appositamente istruito. I dati potranno essere comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione), sempre per le finalità sopra descritte, ai seguenti soggetti:

collaboratori e liberi professionisti;

società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale;

società assicurative;

istituti bancari;

enti pubblici e privati e piattaforme telematiche;

organi societari;

Comuni Soci, Anac, Regione Toscana;

altre amministrazioni pubbliche cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

soggetti che facciano richiesta di accesso agli atti per prendere visione o estrarre copia dei documenti dell'operatore economico partecipante alla gara, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario per obbligo di legge o regolamento comunicare i dati personali per le finalità sopra indicate.

Il Titolare non ha intenzione di trasferire i Suoi dati a un paese terzo ed i dati non saranno oggetto di diffusione.

2. IN AGGIUNTA ALLE INFORMAZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 1, NEL MOMENTO IN CUI I DATI PERSONALI SONO OTTENUTI, IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO FORNISCE ALL'INTERESSATO LE SEGUENTI ULTERIORI INFORMAZIONI NECESSARIE PER GARANTIRE UN TRATTAMENTO CORRETTO E TRASPARENTE:

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.

I Suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati, rispettando il principio di minimizzazione di cui all'art. 5 comma 1 lett. c) del GDPR. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento o di instaurazione del rapporto professionale e, in caso di affidamento/instaurazione del rapporto professionale, all'esecuzione del contratto, fino alla sua rendicontazione ed alla definitività del collaudo e/o regolare esecuzione dell'opera, servizio o fornitura, salvo diversi obblighi di legge.

In ogni caso, i dati potranno essere conservati per un periodo massimo di 10 anni dall'esaurimento del rapporto, fatti salvi il legittimo interesse del Titolare alla loro conservazione a scopo di tutela legale ed altri obblighi di legge in materia di conservazione della documentazione della Pubblica Amministrazione.

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Lei ha diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei Suoi dati, la limitazione del trattamento. Lei ha altresì diritto di chiedere di opporsi al trattamento dei Suoi dati e il diritto alla portabilità degli stessi. Tutti i diritti di cui sopra potranno essere esercitati inviando una e-mail all'indirizzo apespisa@apespisa.it oppure al DPO dpo.apespisa@apespisa.it.

c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Qualora il trattamento dei Suoi dati sia basato sul consenso Lei ha diritto di revocarlo in qualsiasi momento.

d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Lei ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. Il Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy) è l'autorità di controllo nazionale italiana.

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati.

La comunicazione dei Suoi dati è requisito necessario per la partecipazione alla gara e per l'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale nonché per adempiere agli obblighi di legge conseguenti. La mancata comunicazione dei Suoi dati non permetterà al Titolare di adempiere a quanto sopra.

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Il Titolare non effettua alcuna operazione volta a processi decisionali automatizzati.

3. QUALORA IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO INTENDA TRATTARE ULTERIORMENTE I DATI PERSONALI PER UNA FINALITÀ DIVERSA DA QUELLA PER CUI ESSI SONO STATI RACCOLTI, PRIMA DI TALE ULTERIORE TRATTAMENTO FORNISCE ALL'INTERESSATO INFORMAZIONI IN MERITO A TALE DIVERSA FINALITÀ E OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE PERTINENTE DI CUI AL PARAGRAFO 2.

Il Titolare non intende trattare i Suoi dati per finalità ulteriori a quelle contenute nella presente informativa.

Il Responsabile Unico Del Progetto

Enrico Quinti